

REGOLAMENTO COMUNALE
concernente
L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA
POLIZIA MUNICIPALE

(Approvato con deliberazioni consiliari n. 19 del 28.03.2000 e n. 38 del 18.04.2000)

S O M M A R I O

CAPO I NORME GENERALI

- Art. 1) Oggetto del regolamento.
“ 2) Tipo delle armi in dotazione.

CAPO II FORNITURA E CONSERVAZIONE DELLE ARMI E DEL MUNIZIONAMENTO

- Art 3) Acquisto delle armi e del munizionamento.
“ 4) Deposito delle armi e del munizionamento – consegnatario.
“ 5) Assunzione in carico e custodia delle armi e del munizionamento.
“ 6) Registro di carico delle armi e delle munizioni.
“ 7) Consegna delle armi e del munizionamento.
“ 8) Doveri dell’assegnatario dell’arma.
“ 9) Controlli e sorveglianza.
“ 10) Doveri del responsabile del servizio.
“ 11) Denuncia di smarrimento o furto dell’arma.

CAPO III TERMINI E MODALITA’ DEL SERVIZIO PRESTATO CON ARMI

- Art. 12) Determinazione dei servizi da svolgersi con armi in via continuativa o senza.
“ 13) Servizi prestati con arma.
“ 14) Modalità per l’assegnazione dell’arma.
“ 15) Prelevamento e versamento dell’arma.
“ 16) Servizi di collegamento e di rappresentanza.
“ 17) Servizi espliciti fuori dell’ambito territoriale per soccorso o in supporto.
“ 18) Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.
“ 19) Assegnazione dell’arma per difesa personale.

CAPO IV ADDESTRAMENTO

- Art. 20) Addestramento.
“ 21) Porto d’armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 22) Pubblicità del regolamento.
“ 23) Comunicazione del regolamento.
“ 24) Leggi ed atti regolamentari.
“ 25) Entrata in vigore del presente regolamento.

CAPO I
NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento.

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, art. 2, 1° comma).

Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione dei servizi di Polizia Municipale, per i quali gli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonché i termini e le modalità del servizio prestato con armi.

Art. 2 Tipo delle armi in dotazione.

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, art. 4).

Gli addetti alla polizia municipale aventi la qualità di agente di pubblica sicurezza saranno dotati delle armi di cui al seguente prospetto:

P I S T O L A				
Personale	Semiautomatica	Modello	Calibro	ANNOTAZIONI
Maschile	-	Marca Beretta	84F	9 CORTO (mm.9x17)
Femmine				

Le pistole semiautomatiche marca Beretta modello 82 calibro 7.65, attualmente in dotazione, restano in assegnazione e servizio fino alla loro sostituzione con le armi calibro 9 mm.

Non si ritiene necessario dotare la polizia municipale:

- a) della sciabola per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche;
- b) di arma lunga comune da sparo per i servizi di polizia rurale e zoofila.

CAPO II
FORNITURA E CONSERVAZIONE DELLE ARMI E DEL MUNIZIONAMENTO

Art. 3 Acquisto delle armi e del munizionamento.

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, artt. 3 e 14, 5° comma).

L'acquisto delle armi e del munizionamento, nel rispetto delle norme di cui al precedente art. 2 e nel numero determinato dal Sindaco ai sensi dell'art. 3 del regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, sarà disposto con deliberazione della giunta municipale.

Copia delle fatture dopo averne trascritto gli estremi della registrazione di carico nell'apposito registro di cui al successivo art. 6, sarà conservata dal responsabile del servizio come allegato al registro di carico delle armi e delle munizioni.

Art. 4 Deposito delle armi e munizionamento - Consegnatario.

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, art. 12, 4° comma).

Tenuto conto che il numero delle armi non è superiore a quindici e le munizioni non superiori a duemila cartucce, in questo Comune non è istituita l'armeria, poiché l'arma viene assegnata in via continuativa all'agente.

Le funzioni di consegnatario delle armi sono svolte dal Responsabile del Servizio e/o Comandante della Polizia Municipale.

Nel luogo per il carico e scarico delle armi sono affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.

L'Autorità di Pubblica Sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

Art. 5 Assunzione in carico e custodia delle armi e del munizionamento.

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, art. 14).

Al momento di ricevere la fornitura delle armi e del munizionamento, il Responsabile del Servizio e/o Comandante, le assumerà in carico nell'apposito registro.

Le armi di scorta o comunque non in dotazione degli agenti, saranno conservate, prive di fondina e di munizioni, nell'ufficio del responsabile del servizio o comandante in apposito armadio metallico corazzato, chiuso a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte.

Le munizioni e le fondine sono conservate in armadi metallici distinti da quelli delle armi, di uguali caratteristiche.

Le chiavi di accesso agli armadi metallici, in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono conservate, durante le ore di servizio, dal capo ufficio che ne risponde. Fuori dell'orario di servizio dette chiavi sono custodite nella cassaforte dell'ufficio in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di sé dal consegnatario.

Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del Responsabile del Servizio e/o Comandante, in busta sigillata controfirmata da lui, in cassaforte o armadio corazzato.

Art. 6 Registro di carico delle armi e delle munizioni.

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, art. 14).

L'ufficio di polizia municipale è dotato del registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal questore. I movimenti giornalieri di prelevamento o versamento delle armi e munizioni devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Responsabile del Servizio o dal Comandante.

Il servizio è dotato altresì di registri a pagine numerate e preventivamente vistate dal Responsabile del Servizio e/o Comandante, per :

- le ispezioni settimanali e mensili;
- le riparazioni delle armi;
- i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.

Art. 7 Consegna delle armi e del munizionamento.

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, art. 6, 1° comma).

Gli appartenenti alla polizia municipale aventi la qualità di "Agente di Pubblica Sicurezza", al momento di ricevere in dotazione le armi ed il munizionamento dovranno sottoscrivere, per ricevuta, il registro di cui al precedente art. 6 sul quale dovranno sempre essere registrate anche le riconsegne.

Fino a quando l'arma ed il munizionamento non saranno restituiti dovranno essere custoditi a cura e sotto la responsabilità del ricevente, nel rigoroso ed assoluto rispetto delle norme vigenti.

Art. 8 Doveri dell'assegnatario dell'arma.

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, art. 11).

L'addetto alla polizia municipale, cui è assegnata l'arma deve:

- a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- c) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
- d) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui ai successivi artt. 20 e 21.

E' fatto obbligo, inoltre, agli addetti alla polizia municipale cui è assegnata l'arma in via continuativa

come previsto dal successivo art. 14, di osservare, per la custodia delle armi al proprio domicilio, le seguenti prescrizioni:

- a) l'arma, quando non sotto il diretto personale controllo dell'assegnatario, dovrà essere riposta scarica, chiusa a chiave in modo che non possa essere mai nella disponibilità di altri, nemmeno dei familiari;
- b) in mobile diverso e con le stesse precauzioni dovranno essere conservate le munizioni.

Art. 9 Controlli e sorveglianza.

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, art. 16).

Controlli periodici sono effettuati dal Responsabile del Servizio e/o Comandante, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico.

L'esito dei controlli è riportato sul registro di cui al precedente art. 6.

Art. 10 Doveri del Responsabile del Servizio.

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, art. 17).

Il Responsabile del Servizio e/o Comandante cura con la massima diligenza:

- a) la custodia e conservazione delle armi e delle munizioni, dei registri e della documentazione, delle chiavi, a lui commesse ai sensi degli articoli precedenti;
- b) la effettuazione dei controlli periodici;
- c) la tenuta dei registri e della documentazione;
- d) la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni.

Art. 11 Denuncia di smarrimento o furto dell'arma.

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, art. 12, 4° comma).

Dello smarrimento o del furto d'armi o di parti di esse nonché delle munizioni, a cura del consegnatario o dell'assegnatario deve essere fatta immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al più vicino comando dei carabinieri.

Copia della denuncia dovrà essere trasmessa al Sindaco il quale dopo una attenta valutazione delle circostanze e del fatto, ne darà notizia al Prefetto proponendo l'eventuale adozione di provvedimenti di revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

CAPO III

TERMINI E MODALITA' DEL SERVIZIO PRESTATO CON ARMI

Art. 12 Determinazione dei servizi da svolgersi con armi o senza.

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, art. 6).

Sono svolti in via continuativa con armi e con personale ad essi specificatamente destinato tutti i servizi d'istituto demandati alla polizia municipale, tranne i seguenti:

- a) assistenza alle sedute del consiglio comunale;
- b) servizio d'onore in alta uniforme alle cerimonie religiose e civili.

Al personale di polizia municipale avente la qualifica di agente di pubblica sicurezza, l'arma, se non già

assegnata in via continuativa è assegnata di volta in volta in relazione a particolari motivate circostanze.

Art. 13 Servizi prestati con arma.

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, art. 5).

Gli addetti alla polizia municipale che esplicano servizi muniti dell'arma in dotazione, di regola, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.

Nei casi in cui, debitamente autorizzato (art. 4 legge n. 65/1986) viene prestato servizio in abito civile, nonché nei soli casi di assegnazione dell'arma in via continuativa (art. 6, 2° comma, del Regolamento approvato con D.M. n. 145/1987) fuori servizio, l'arma dovrà essere portata in modo non visibile.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

Art. 14 Modalità per l'assegnazione dell'arma.

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, art. 6).

1) Assegnazione in via continuativa.

L'assegnazione dell'arma in via continuativa sarà disposta dal Sindaco per un periodo non superiore ad anni sei, prorogabile con singoli provvedimenti dai quali dovranno rilevarsi:

- a) le generalità complete dell'agente;
- b) gli estremi del provvedimento prefettizio di conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza;
- c) la descrizione dell'arma (tipo, modello, calibro, matricola, ecc.);
- d) la descrizione del munizionamento.

Del provvedimento è fatta menzione, nel tesserino di identificazione che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé.

Al momento della consegna ne sarà fatta annotazione, con sottoscrizione per ricevuta, in calce allo stesso provvedimento.

Un elenco delle assegnazioni fatte sarà trasmesso al Prefetto.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Sindaco, con apposito provvedimento che sarà trasmesso in copia al Prefetto, provvede alla revisione dell'elenco.

2) Assegnazione in via occasionale.

L'assegnazione dell'arma per servizi svolti occasionalmente o con personale ad essi destinato in maniera non continuativa sarà disposto di volta in volta con provvedimento del Sindaco.

Il provvedimento dovrà contenere tutti i dati di cui al precedente n. 1 lettera da a) a d), nonché:

- il servizio da espletare in armi;
- la durata del servizio;
- l'obbligo di riconsegnare l'arma appena ultimato il servizio.

In ogni caso nessuna arma potrà essere assegnata, né in via continuativa, né in via occasionale, in assenza dell'attestazione relativa all'addestramento di cui al successivo articolo 20.

Art. 15 Prelevamento e versamento dell'arma.

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, art. 10).

L'arma assegnata in via continuativa, è prelevata previa annotazione degli estremi del documento autorizzativo di cui al precedente articolo 14, nel registro di cui all'art. 6. L'arma deve essere immediatamente versata nel medesimo deposito quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute comunque a mancare le condizioni che ne determinano l'assegnazione.

L'arma assegnata occasionalmente è prelevata, all'inizio del servizio, presso il deposito della polizia municipale e alla stessa deve essere versata al termine del servizio medesimo.

L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente versata al deposito allorquando viene meno la qualità di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dall'amministrazione, o dal Prefetto.

Art. 16 Servizi di collegamento e di rappresentanza.

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, art. 8).

I servizi di collegamento e di rappresentanza espliciti fuori dal territorio del comune sono svolti di massima senza armi; tuttavia, agli addetti alla polizia municipale cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Art. 17 Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto.

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, art. 9).

I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale comunale per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati di massima, senza armi. Tuttavia il sindaco del comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale, ai sensi del regolamento comunale del comune presso cui il comando viene richiesto.

Nei casi previsti dal precedente art. 16 e dal precedente comma il Sindaco dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato dai contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori del territorio comunale, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

Art. 18 Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, art. 7).

Gli addetti alla polizia municipale che collaborano con le forze dello Stato ai sensi dell'art. 3 della legge 7 marzo 1986, n. 65, esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

Art. 19 Assegnazione dell'arma per difesa personale.

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, art. 6).

A prescindere dalla natura del servizio, con provvedimento del Sindaco specificatamente motivato, l'arma potrà essere assegnata, in via continuativa, anche in relazione alla necessità di uno o più addetti di essere costantemente armati per difesa personale.

Per difesa personale l'arma potrà essere assegnata a condizioni:

- a) che la necessità di difesa personale trovi fondamento in elementi attinenti al servizio;
- b) che l'autorizzazione trovi rigida limitazione territoriale con assoluto divieto di portarla fuori dal territorio comunale.

**CAPO IV
ADDESTRAMENTO**

Art. 20 Addestramento.

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, art. 18).

Gli addetti alla polizia municipale che rivestono la qualità di agente di pubblica sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono di tiro a segno nazionale od altro convenzionato abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

La convenzione dovrà essere comunicata al Prefetto.

Oltre quanto previsto dal primo comma di questo articolo, il Sindaco può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti alla polizia municipale o per quelli fra essi che svolgono particolari servizi.

Art. 21 Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno.

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145 art. 19 così modificato dal D.M. 18 agosto 1989, n. 341).

Qualora il poligono di tiro a segno di cui al precedente art. 20 si trovi in comune diverso da quello in cui prestano servizio, gli addetti alla polizia municipale, purché muniti del tesserino di riconoscimento di cui all'art. 14 e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori del comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.

Il Sindaco comunica almeno sette giorni prima la disposizione di servizio al Prefetto, il quale può chiedere la sospensione dei tiri medesimi per motivi di ordine pubblico.

**CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 22 Pubblicità del regolamento.

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 62, 6° comma, del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, e dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Altra copia sarà depositata ed affissa nel locale in cui sono siti gli armadi di ricovero delle armi e delle munizioni, a disposizione degli addetti al servizio.

Art. 23 Comunicazione del regolamento.

(Regolamento approvato con D.M. 4 marzo 1987, n. 145, art. 2, 2° comma).

Il presente regolamento, che costituisce norma integrativa del Regolamento del Corpo di Polizia Municipale, sarà comunicato:

- al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario di Governo così come disposto dall'art. 11 della legge 6 marzo 1986, n. 65;
- al Prefetto, così come disposto dall'art. 2, 2° comma del D.M. 4 marzo 1987, n. 145.

Art. 24 Leggi ed atti regolamentari.

Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme di cui:

- alla legge 7 marzo 1986, n. 65;
- alle leggi regionali sulla Polizia Locale;
- al T.U.L.C.P. vigente;
- al D.M. 4 marzo 1987, n. 145.

Infine dovranno essere sempre “osservate le disposizioni vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni”.

- 9 -

Art. 23 Entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza della sua ripubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 62, 3° comma, del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed aggiunte, munito degli estremi del provvedimento di esame da parte del CO.RE.CO.